

Italia Nostra

Associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione

SEZIONE SUD SALENTO

via Gaetano Vinci 7 - 73052 PARABITA - sudsalento@italianostra.org - cell. 360 322769

<https://www.italianostra.org/sezioni-e-consigli-regionali/puglia/sud-salento/>

Sede Legale Viale Liegi, 33 00198 Roma - C.F. 80078410588 - PIVA 02121101006 - www.italianostra.org

Parabita 13 aprile 2022

Spett.le PROVINCIA DI LECCE

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

ambiente@cert.provincia.le.it

Spett.le ARPA PUGLIA - DAP di Lecce

dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Spett.le COMUNE DI GALATINA

protocollo@cert.comune.galatina.le.it

Spett.le ASL LECCE SISP Area Nord

Servizio Igiene e Sanità Pubblica

sispnord.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Richiesta di Rinnovo, ex art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato dalla Regione Puglia con D.D. n. 297 del 06/07/2010 e ss.mm.ii. alla Ditta Minermix S.r.l. - Stabilimento di Galatina (LE). Osservazioni.

La scrivente Associazione, presente ed operante nel territorio della provincia di Lecce in relazione alle tematiche concernenti la tutela del territorio e dei suoi beni naturalistici, paesaggistici e culturali, dopo aver preso parte ai lavori della Conferenza dei Servizi tenutasi il 03 marzo u.s. relativa all'argomento in oggetto, inoltra alle SS.LL. in indirizzo, le seguenti osservazioni perché se ne tenga conto in sede di valutazione del procedimento in questione.

Lo stabilimento Minermix di Galatina costituisce indubbiamente una delle fonti inquinanti più significative del Salento; infatti l'impatto rilevante delle emissioni sull'ambiente circostante è evidente nella Tabella seguente, in cui sono riportati i quantitativi autorizzati per ogni singolo inquinante, ottenuti moltiplicando le singole quantità di emissioni orarie dichiarate dall'azienda in Nmc/h (All. 13 Sintesi non tecnica, Tabella 2, pag. 35/50) per il rispettivo Valore Limite di Emissione (VLE, in mg/Nmc) e per le ore di funzionamento annuo. Il calcolo è decisamente per difetto in quanto limitato ai soli forni 1 e 2 funzionanti in ciclo continuo 24 h/d e 365 g/a, trascurando le altre rilevanti emissioni provenienti da idratazione, insaccatore, carico camion, silos di stoccaggio.

Inquinante	Provenienza	Portata (Nmc/h)	VLE (mg/Nmc)	Quantità (kg/h)	Quantità (kg/anno per 8.760 h/anno)
MONOSSIDO DI CARBONIO	FORNI 1 + 2	30.000+58.000	1400	123	1.077.480
OSSIDI DI AZOTO	FORNI 1 + 2	30.000+58.000	300	26.4	231.264
OSSIDI DI ZOLFO	FORNI 1 + 2	30.000+58.000	300	26.4	231.264
		30.000+58.000			
POLVERI TOTALI	FORNI 1 + 2	30.000+58.000	40	3.52	30.835

segue nota del 13.4.2022 ad oggetto: Richiesta di Rinnovo, ex art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato dalla Regione Puglia con D.D. n. 297 del 06/07/2010 e ss.mm.ii. alla Ditta Minermix S.r.l. - Stabilimento di Galatina (LE). Osservazioni.

Questi dati vanno corredati da altre doverose considerazioni, onde significare la profonda inadeguatezza delle tutele attualmente messe in atto per salvaguardare la salute della popolazione interessata:

- a) occorre considerare gli effetti cumulativi che siffatte emissioni determinano sulle persone, sugli organismi animali e vegetali, sulla generale qualità ambientale; si tratta infatti di emissioni costanti di sostanze nocive che ora dopo ora, anno dopo anno, vengono immesse in ambiente, ed il cui “*smaltimento*” da parte delle comunità e degli ecosistemi è affidato sostanzialmente ad un **principio di diluizione**, basato sulla illusoria convinzione per cui disperdendo e “*spalmando*” l’inquinamento su un’area più vasta se ne possano mitigare gli effetti;
- b) non a caso lo stabilimento si pone in un’area “*cluster*” nella mappatura epidemiologica del Salento, con epicentro proprio nell’area di Galatina-Sogliano Cavour, con incidenze anomale di patologie di varia natura tra cui quelle polmonari;
- c) una vastissima letteratura scientifica mostra come il rispetto dei limiti di emissione sia un criterio di natura puramente burocratica su cui, in mancanza di altri dati, basare la concessione di autorizzazioni e valutare l’esito dei controlli amministrativi, ma non esclude affatto che si possano verificare effetti gravi e diffusi anche al di sotto di tali limiti;
- d) non viene effettuata alcuna caratterizzazione del particolato in uscita, indicato cumulativamente come “*polveri totali*”, in contrasto con una vasta letteratura di studi attuali che indicano nelle **polveri sottili** una causa accertata di patologie, con rapporti di causa-effetto non proporzionali rispetto al loro peso; le polveri microniche, cioè, possono causare gravi danni alla salute anche in quantità minime, al punto che non esiste una soglia precisa al di sotto della quale si possano escludere effetti (ogni dose è un’extra dose);
- e) i criteri di monitoraggio di tali inquinanti, a fronte della loro pericolosità, sono a dir poco inadeguati; di ciò si tratterà appresso in modo più specifico;
- f) gli effetti dell’inquinamento possono aggravarsi in particolari situazioni meteo, come fumigazioni o inversioni termiche, o per soggetti particolarmente sensibili, come soggetti vulnerabili, donne in gravidanza, bambini.

E’ utile qui ricordare quanto è noto da tempo in relazione agli effetti degli inquinanti citati sulla salute. L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha classificato l’inquinamento dell’aria (di cui il particolato atmosferico è un indicatore) nel Gruppo I, vale a dire tra le sostanze cancerogene per l’uomo. Per l’Istituto Superiore di Sanità l’esposizione prolungata nel tempo anche a bassi livelli di PM10 e PM2,5 è associata all’aumento di disturbi respiratori come tosse e catarro, asma, diminuzione della capacità polmonare, riduzione della funzionalità respiratoria e bronchite cronica insieme ad effetti sul sistema cardiovascolare. (ISSalute, 3.12.2020).

Gli ossidi di azoto provocano alterazioni della funzionalità respiratoria in soggetti sensibili, quali bambini, persone asmatiche o affette da bronchite cronica. Una sintomatologia precoce a carico delle prime vie aeree in soggetti con patologia polmonare può manifestarsi a partire da concentrazioni pari a 0,2 mg/mc, a fronte di VLE per Minermix pari a 300 mg/Nmc. (Fonte: www.salute.gov.it, anno 2015); in altre parole, se anche le emissioni Minermix si diluissero con un fattore 1500, manterrebbero la loro pericolosità. Gli ossidi di zolfo producono simili effetti biologici e sanitari degli ossidi di azoto. A basse concentrazioni gli effetti del biossido di zolfo sono

segue nota del 13.4.2022 ad oggetto: **Richiesta di Rinnovo, ex art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato dalla Regione Puglia con D.D. n. 297 del 06/07/2010 e ss.mm.ii. alla Ditta Minermix S.r.l. - Stabilimento di Galatina (LE). Osservazioni.**

principalmente legati a patologie dell'apparato respiratorio come bronchiti, asma e tracheiti e a irritazioni della pelle, degli occhi e delle mucose. (Fonte: www.salute.gov.it, anno 2015). A fronte della estrema delicatezza degli impatti, la tutela della salute pubblica è trattata nella richiesta in esame, a parere degli scriventi, in modo approssimativo e inadeguato, come si dirà appresso.

Pertanto le osservazioni che seguono si basano sulla documentazione tecnica di progetto reperibile sul sito della Provincia di Lecce, comprendente n. 14 Allegati. Le valutazioni riportate appresso si devono intendersi tutte pertanto come definite sulla base di tale documentazione.

I. CONVOGLIAMENTO DELLE EMISSIONI

Lo stabilimento, come risulta dall'Allegato 05 della documentazione presentata (Planimetria punti di emissione), dispone di ben 11 punti di emissione, tutti raggruppati in un'area relativamente ristretta. Tali emissioni peraltro non dispongono di un sistema di monitoraggio continuo e sono soggette a controlli con **cadenza annuale**. Un auspicabile intervento di mitigazione dell'impatto ambientale potrebbe essere costi-tuito dal convogliamento di tali emissioni, con contestuale monitoraggio. L'art. 270, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/06 recita: "Art. 270. Individuazione degli impianti e convogliamento delle emissioni (articolo così modificato dall'Art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 128 del 2010).

1. In sede di autorizzazione, l'autorità competente verifica se le emissioni diffuse di ciascun impianto e di ciascuna attività sono tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili e sulla base delle pertinenti prescrizioni dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto e, in tal caso, ne dispone la captazione ed il convogliamento.

2. In presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, l'autorità competente dispone la captazione ed il convogliamento delle emissioni diffuse ai sensi del comma 1 anche se la tecnica individuata non soddisfa il requisito della disponibilità di cui all'articolo 268, comma 1, lettera aa), numero 2)."

Tale ultima prescrizione è particolarmente importante in quanto, per le particolarità di rischio sanitario, come indubbiamente è il caso in esame, prevede che il convogliamento sia prescritto **a prescindere da considerazioni di economicità o di costi/benefici**. L'art. 269, comma 4, dello stesso Decreto d'altronde prevede: "L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271:

A) per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e di convogliamento;

B) per le emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore, la quota dei punti di emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche, il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio; devono essere specificamente indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli;

C) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento."

2. LIMITI DI EMISSIONE

Si imporrebbe, oltre al convogliamento delle emissioni, una profonda revisione dei parametri da monitorare per ogni emissione sulla base di:

segue nota del 13.4.2022 ad oggetto: **Richiesta di Rinnovo, ex art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato dalla Regione Puglia con D.D. n. 297 del 06/07/2010 e ss.mm.ii. alla Ditta Minermix S.r.l. - Stabilimento di Galatina (LE). Osservazioni.**

- **finalità generale del D. Lgs. 152/06 di protezione dell'ambiente;**
- **applicazione del principio riconosciuto a livello europeo di precauzione;**
- **risultanze scientifiche che indicano l'assenza di soglie al di sotto delle quali non vi siano conseguenze sanitarie sulla popolazione.**

La normativa in materia prevede la **"descrizione del tipo e dell'entità delle prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto ambientale nonché l'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente"**. Aspetto valutato in modo assai carente nella proposta in oggetto.

Risulterebbe pertanto già difficile, per i motivi esposti nel presente documento, descrivere **"il tipo e l'entità delle prevedibili emissioni"**, stante la numerosità ed eterogeneità delle emissioni stesse (n. 11), che non vengono adeguatamente caratterizzate e di cui vengono riportati succintamente solo pochi dati cumu-lativi. Men che meno è rintracciabile nel progetto **"l'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente"**, non trovandosi in merito analisi, modelli di diffusione o altre valutazioni scientifiche che possano anche solo in prima approssimazione consentire di prevedere gli effetti sull'aria e sull'ambiente in generale di quella miscela di componenti che rientra nel ciclo produttivo. **Resterebbe così sostanzialmente inapplicata la verifica del conseguimento di (art. 29 sexies, comma 1) un "livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso"**. Tale verifica consentirebbe, così come previsto dall'art. 29-septies per impianti localizzati in determinate aree sensibili, **"l'applicazione di misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili (BAT), al fine di assicurare in tali aree il rispetto delle norme di qualità ambientale"**.

Si ricorda a tal proposito che l'art. 29-octies, punto 4°, del D.Lgs. 152/06 prevede che **"Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando ... a giudizio dell'autorità competente l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore."**

Risulta ben noto da documenti ufficiali ASL ed ARPA che la provincia di Lecce presenta una elevata criticità ambientale in relazione al livello di inquinamento dell'aria, anche per effetto di sorgenti presenti fuori provincia come l'industria siderurgica e quella energetica, ed al contempo presenta dati epidemiologici decisamente allarmanti, soprattutto per alcune patologie come i tumori polmonari, che - tra l'altro - risultano maggiormente diffusi proprio nei comuni che gravitano intorno all'impianto in oggetto.

Sarà opportuno e necessario pertanto che per l'eventuale autorizzazione siano fissati nuovi limiti di emissione che tengano conto non solo delle BAT disponibili ma anche del livello di criticità ambientale presente nel comprensorio.

Per quanto sopra, si chiede che i limiti di emissione attuali vadano sostanzialmente rivisti verso il basso, in considerazione della criticità ambientale e sanitaria dell'area ed in conformità al principio comunitario di precauzione.

In un procedimento in fase di svolgimento dinanzi al Tar Lecce, a proposito dei limiti di emissione Colacem, è emerso che la Provincia di Lecce avrebbe impropriamente adottato limiti poco cautelativi e più permissivi nei confronti dell'Azienda, con ripetuti richiami al *Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) pre-sentato*. In tal modo, hanno precisato in quella occasione i Periti del Tar, **"viene a confondersi il ruolo pre-scrittivo del provvedimento autorizzativo con quello del PMC, che**

segue nota del 13.4.2022 ad oggetto: Richiesta di Rinnovo, ex art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato dalla Regione Puglia con D.D. n. 297 del 06/07/2010 e ss.mm.ii. alla Ditta Minermix S.r.l. - Stabilimento di Galatina (LE). Osservazioni.

ha usualmente la sola funzione di indicare in maniera puntuale le modalità di monitoraggio e di controllo del rispetto delle prescrizioni autorizzative”, **con il risultato di fissare limiti molto più alti di quelli che si potevano adottare considerando la specifica situazione epidemiologica del contesto territoriale, e ben al di sotto dei valori BAT.** Ciò valeva in particolare per polveri, SO_x, NO_x, CO.

3. DATI DI EMISSIONE

Sussiste una profonda incongruenza tra i dati di emissione dichiarati in All. I3 Sintesi non tecnica (Tabella 2, pag. 35/50) e quelli riportati nelle schede A.I.A. ((Tab. E6, pag. 23/50), segno evidente della considerevole approssimazione con cui vengono trattati questi pur delicati aspetti ambientali:

A) per le polveri sottili, il quantitativo di emissione annuo di cui alla Tab. 2 già richiamato, pari a circa 30 t/anno, è sostanzialmente difforme dal valore dichiarato nella Tab. E6 e riferito all'anno 2020, pari a 461,67 t/anno; se questo fosse l'effettivo valore delle emissioni, saremmo in presenza di un evidente superamento dei limiti, considerando che le emissioni dei forni costituiscono la gran parte di quelle complessive dello stabilimento;

B) il valore di SO₂ nella prima tabella, pari a 231 t/anno, valore ricavato dalle portate massime di emissione e dai rispettivi VLE, sarebbe largamente superato da quanto compare nella Tab. E6, cioè 1425 t/anno;

C) idem per NO₂, con 312 t/anno nella Tab. 2 a fronte dei 6.487 t/anno della Tabella E6;

D) la quantità limite prescritta di CO, pari a 1077 t/anno ai sensi della Tabella 2, risulterebbe di gran lunga inferiore alle 2.168 t/anno dichiarate nella Tabella E6.

In altre parole, i valori autorizzati (Tab. 2), dati dal prodotto delle portate di fumi e dei rispettivi VLE prescritti, e sarebbero di gran lunga inferiori a quanto effettivamente emesso, con differenze non lievi ma che raggiungono un ordine di grandezza superiore; ciò indicano chiaramente che sono stati forniti in documenti ufficiali dei dati non congruenti e/o inaffidabili. Si tratterebbe in sostanza di una sorta di autodenuncia, possibile prova, se confermata dalle autorità competenti, di un macroscopico superamento dei limiti massimi di emissione.

Oltre a ciò, si rilevano dei dati similmente inquietanti nelle emissioni dichiarate, su cui chiediamo adeguata attenzione da parte delle autorità competenti.

A) Nella citata Tabella E6 si legge che in nota che “il flusso di massa relativo alle emissioni convogliate del parametro POLVERI TOTALI sopra riportato è ottenuto come somma dei singoli flussi di massa per ciascun punto di emissione. I valori considerati di portata e concentrazione sono quelli riferiti agli autocontrolli 2020. Il flusso di massa relativo alle emissioni diffuse è invece ottenuto come stima effettuata sulla base delle indicazioni delle “LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI DI POLVERI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, MANIPOLAZIONE, TRASPORTO, CARICO O STOCCAGGIO DI MATERIALI POLVERULENTI” ARPA Toscana, sommando il contributo calcolato secondo l'equazione (3) al §1.3 e l'equazione (5) al §1.4”, In altre parole:

- i dati salienti ai fini dell'accertamento delle conformità delle emissioni sono ricavati esclusivamente da AUTOCONTROLLI AZIENDALI;

- Il flusso di massa effettivo relativo alle emissioni diffuse è stato ricavato non da rilevazioni in campo, effettuate possibilmente con la validazione di enti pubblici deputati ai controlli, ma semplicemente da DATI DI LETTERATURA.

B) Nella stessa Tabella E6 una vasta serie di dati significativi relativi a: flusso di massa emissioni diffuse, metodo applicato, emissioni di massa emissioni fuggitive, metodi applicati risultano mancanti, con le diciture “n.r.” o “n.p.”

segue nota del 13.4.2022 ad oggetto: **Richiesta di Rinnovo, ex art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato dalla Regione Puglia con D.D. n. 297 del 06/07/2010 e ss.mm.ii. alla Ditta Minermix S.r.l. - Stabilimento di Galatina (LE). Osservazioni.**

A questo punto si potrebbe concludere che l'intero quadro emissivo delle stabilimento, su cui si basa il sistema di controllo ambientale, si poggia su "calcoli aziendali", non meglio specificati, o su stime di letteratura: desolante e inquietante appare l'assenza sostanziale di un programma di controlli da parte di enti pubblici e indipendenti. Non è accettabile che un siffatto regime prescrittivo e autorizzativo si prolunghi ancora, in quanto esporrebbe la popolazione a rischi per la salute la cui valutazione non viene neppure sfiorata nella proposta.

Pertanto si chiede un deciso intervento delle Autorità amministrative competenti in tal senso, onde evitare che ancora una volta sia la Magistratura, ultima e amara spiaggia delle istanze ambientaliste, a determinare una discontinuità nella gestione storica dello stabilimento.

4. MONITORAGGIO AMBIENTALE

Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) è redatto in attuazione dell'art. 29-quater (procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale), comma 6 (modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Appare subito chiaro nella proposta che il gestore del monitoraggio è la stessa Azienda, mentre il ruolo riservato alle Autorità Pubbliche appare secondario e residuale, con ammesso dallo stesso PMC (All. I4, pag 6/33): *"Ove le attività di monitoraggio sono in carico all'autorità competente si provvederà nel seguito ad esplicitarlo chiaramente, attraverso le prescrizioni riportate nel provvedimento di AIA"*.

Lo spettro di una sostanziale latitanza del sistema pubblico di controllo, come nel caso Colacem (4 controlli indipendenti in 8 anni), si ripresenta anche qui, facendo giustizia sommaria di alcuni storici istituti di tutela della salute pubblica, tra cui:

- * il ruolo dei Sindaci quali massime autorità sanitarie locali (art. 216 e 217 del Regio Decreto 1265/34), spesso relegati (o autorelegati) a ruoli marginali;

- * il ruolo fondamentale delle Autorità pubbliche nel sistema dei controlli. L'art. 29 sexies, comma 6ter, del D. Lgs. 152/06 recita: **"Nell'ambito dei controlli di cui al comma 6 è espressamente prevista un'attività ispettiva presso le installazioni svolte a carico del gestore dall'autorità di controllo di cui (omissis) ... e CHE PREVEDA L'ESAME DI TUTTA LA GAMMA DEGLI EFFETTI INDOTTI DALLE INSTALLAZIONI INTERESSATE"**. Non si vede come si possano valutare questi effetti globali e specifici se l'intervento dell'autorità suddetta è relegato a ruoli marginali e neppure ben definiti (come nella fattispecie) , o se nella migliore delle ipotesi avviene con cadenze annuali o pluriennali.

In definitiva, **il sistema di monitoraggio proposto non offre a giudizio della degli scriventi sufficienti garanzie di terzietà e di sistematicità, e va pertanto profondamente rivisto in sede di riesame AIA.**

5. MANCATA APPLICAZIONE DELLE BAT IN RELAZIONE AL DEPOSITI ALL'APERTO

Le BAT di settore (Decisione di Esecuzione della Commissione del 26 marzo 2013) prevedono che sia **"opportuno evitare di stoccare all'aperto materiali che generano polveri. Se presenti, è possibile tuttavia ridurre le polveri utilizzando apposite barriere antivento"** Le BAT prevedono inoltre per *"ridurre al minimo/evitare le missioni di polveri diffuse provenienti da operazioni che generano polvere"*, una o più misure tra cui la *"copertura delle aree di magazzinaggio alla rinfusa o degli ammassi di scorte, ovvero protezione degli stessi con schermi, pareti o sistemi di chiusura realizzati con vegetazione verticale (barriere antivento artificiali o naturali per la protezione delle scorte all'aperto)"*.

segue nota del 13.4.2022 ad oggetto: **Richiesta di Rinnovo, ex art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato dalla Regione Puglia con D.D. n. 297 del 06/07/2010 e ss.mm.ii. alla Ditta Minermix S.r.l. - Stabilimento di Galatina (LE). Osservazioni.**

Si ritiene che l'attuale sistema di abbattimento basato sulla nebulizzazione con acqua e abbattitori chimici dei cumuli non sia adeguato a contenere gli effetti ambientali della dispersione, oltre che costituire un notevole spreco di risorse.

6. DIFFORMITA' DALLE NORME IN TEMA DI EMISSIONE SONORE.

La trattazione dell'impatto acustico contenuta nella proposta è alquanto carente e non riporta il **rispetto dei limiti differenziali** di immissione diurni e notturni, da rilevare tramite campagne fonometriche con riferimento ai limiti stabiliti dal DPCM 01.3.1991 e dal Piano di Zonizzazione acustica del Comune di Galatina (**DM 01.03.1991, Legge 447/1995, DM 11.12.1996**).

Una possibile deroga prevista dal DM 11.12.1996 (art. 3) è limitata dalla Circolare Ministero dell'Ambiente del 6.09.2004: *"Si precisa infine che nel caso di impianto esistente oggetto di modifica (ampliamento, adeguamento ambientale, etc.), non espressamente contemplato dall'Art. 3 del D.M. 11 dicembre 1996, l'interpretazione corrente della norma si traduce nell'applicabilità del criterio differenziale limitata-mente ai nuovi impianti che costituiscono la modifica."*

In altri termini, tutte le modifiche impiantistiche apportate allo stabilimento dopo la data di applicazione del citato DM 11.12.1996 (15 giorni dopo la pubblicazione nella G.U.) erano soggette alla verifica dei limiti differenziali.

7. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SANITARIO

Il Piano nazionale di Prevenzione 2014-2018, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 13 novembre 2014, individua quali obiettivi centrali per le Regioni:

- realizzare attività di supporto alle politiche ambientali di miglioramento qualità aria, acqua, suolo secondo il modello della "Salute in tutte le politiche";
- migliorare la conoscenza del rapporto inquinanti ambientali/salute attraverso:
 - il monitoraggio degli inquinanti ambientali cui è esposta la popolazione;
 - il potenziamento della sorveglianza epidemiologica;
- sviluppare percorsi e strumenti interdisciplinari per la valutazione preventiva degli impatti sulla salute delle modifiche ambientali;
- sviluppare modelli, relazioni interistituzionali per la valutazione degli impatti sulla salute dei fattori inquinanti.

Il principio ispiratore di tale Piano è che **il coordinamento degli esperti ambientali e di quelli sanitari costituisce la strategia vincente nell'affrontare i problemi di sanità pubblica** attraverso un'azione articolata che prevede la costruzione di sistemi informativi ambientali e sanitari integrati, lo studio e la valutazione coordinata del rischio e la previsione di procedure di valutazione integrata di impatto ambientale e sulla salute.

La Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS) può essere definito come un **percorso partecipativo multidisciplinare finalizzato a consentire ai decisori di acquisire le conoscenze sugli effetti di politiche, piani, programmi e progetti sulla salute della collettività, con l'obiettivo di assumere decisioni fondate su conoscenze consolidate e condivise, tali da assicurare il benessere complessivo, individuale e collettivo, e la sostenibilità ambientale.**

Le evidenze delle relazioni causali tra ambiente e salute non sono sempre disponibili, per cui occorre svolgere una **valutazione corretta e trasparente delle relazioni di "causalità"**; in molti casi può essere necessario ricorrere ad indicatori sostitutivi, **in quanto spesso la scelta degli indicatori è effettuata sulla base delle informazioni disponibili e non di quelle necessarie.**

segue nota del 13.4.2022 ad oggetto: **Richiesta di Rinnovo, ex art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato dalla Regione Puglia con D.D. n. 297 del 06/07/2010 e ss.mm.ii. alla Ditta Minermix S.r.l. - Stabilimento di Galatina (LE). Osservazioni.**

La VIS potrebbe divenire, comunque, uno strumento valido in mano all'Ente preposto alle autorizzazioni, che sempre più spesso ha la necessità di chiedere pareri sanitari a supporto di altre procedure di valutazione e/o di autorizzazione quali la VAS, la VIA e l'AIA.

La chiave della rilevanza della VIS è fornire raccomandazioni formulate in base alle prove scientifiche basate non solo sulle migliori evidenze, ma anche appropriate al contesto politico-decisionale.

La VIS può essere proposta dal proponente o committente oppure dal Comune sul cui territorio si deve realizzare il piano, il programma o il progetto o è situato l'impianto, nonché dalle istituzioni chiamate ad esprimersi sul processo di valutazione o autorizzazione. Le linee guida della VSI sono state recepite anche in Puglia (Linee Guida VIS Puglia, POAT Salute 2007-2013, a cura di Regione Puglia, AReS Puglia, PON, age.na.s.) **viene realizzata dall'ASL territorialmente competente congiuntamente ad ARPA e/o Aziende ospedaliere-IRCCS/Osservatori epidemiologici regionali, anche esterni alla Regione, che possono avvalersi del supporto scientifico delle Università e degli Istituti di ricerca pubblici.**

È opportuno che la VIS venga attivata contestualmente all'avvio delle procedure di VAS, VIA o AIA oppure, negli altri casi, antecedentemente alla realizzazione del piano, del programma o del progetto.

I tempi per lo svolgimento della fase partecipativa della VIS devono comunque essere compatibili con i termini massimi per la conclusione del procedimento di valutazione o di autorizzazione ambientale stabiliti dalla legge, che non possono in alcun modo essere dilatati per effetto della Valutazione di Impatto sulla Salute.

Resta comunque onere del gestore di un'installazione, ai sensi della normativa vigente, dimostrare l'assenza di un impatto sanitario conseguente all'esercizio dell'impianto nelle pregresse condizioni di autorizzazione, nonché di produrre una valutazione predittiva rispetto alle emissioni per cui ha presentato istanza di autorizzazione o di riesame con valenza di rinnovo sulla base delle nuove BAT.

Sulla base di queste considerazioni, si richiede alla Regione Puglia ed alla Provincia di Lecce di attivare le procedure per una Valutazione di Impatto Sanitario, in considerazione dei fattori inquinanti e dei preoccupanti dati epidemiologici esistenti, che comprenda le emissioni dell'insediamento in esame congiuntamente alle altre sorgenti emmissive del comprensorio.

8. APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE

L'Articolo 174 del Trattato istitutivo della Comunità europea in materia ambientale stabilisce, tra l'altro, che la stessa contribuisce a perseguire gli obiettivi della salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute umana, dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e che essa **deve essere fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente.**

La **Direttiva del Consiglio 85/337/CEE del 27 giugno 1985**, recepita nell'ordinamento giuridico italiano con la Legge 8 luglio 1986, n. 349 e ss.mm.ii., concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (VIA), successivamente modificata dalla direttiva 97/11 /CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e dalla direttiva 2003/35/CE, nonché dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, è **fondata sui principi di precauzione e di azione preventiva, sul principio della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni recati all'ambiente.**

segue nota del 13.4.2022 ad oggetto: **Richiesta di Rinnovo, ex art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato dalla Regione Puglia con D.D. n. 297 del 06/07/2010 e ss.mm.ii. alla Ditta Minermix S.r.l. - Stabilimento di Galatina (LE). Osservazioni.**

La presente procedura di rinnovo AIA, considerando le molteplici incognite legate agli impatti ambientali dello stabilimento e la preoccupante carenza di previsioni di impatto e di studi epidemiologici aggiornati sulle relazioni di causa-effetto tra le emissioni dell'insediamento e lo stato ambientale, dovrà necessariamente conformarsi a tale principio.

9. CONCLUSIONI

La richiesta di riesame/rinnovo AIA dell'Azienda si inquadra in un contesto generale di assenza di strumenti efficaci atti a monitorare e controllare le conseguenze dell'inquinamento sui territori. Manca un adeguato sistema di monitoraggio della qualità dell'aria, tale da mettere in relazione le caratteristiche delle emissioni a bocca di camino con le ricadute al suolo; il sistema dei controlli pubblici mostra storicamente ampie lacune, al punto da assumere un ruolo marginale e residuale rispetto agli autocontrolli degli stessi gestori, con evidenti ripercussioni sulla affidabilità e terzietà delle misure. I controlli pubblici sono talmente sporadici e prevedibili da non poter fornire dati significativi. I monitoraggi continui al camino sono generalmente inapplicati salvo rari casi specifici.

La proposta in esame non contiene in particolare elementi sufficienti, al di là di dati di letteratura o di parte, da consentire una corretta verifica del rispetto dei diritti ambientali.

Si chiede pertanto:

A) una sostanziale riformulazione della richiesta in oggetto, che nella versione attuale va rigettata per le vistose carenze rilevate, sulla base di dati reali e validati, in modo da poter verificare i reali effetti sull'ambiente, verifica ora impossibile per la genericità dei dati e delle previsioni;

B) Un drastico abbassamento degli attuali limiti di emissione, in considerazione della critica situazione epidemiologica presente nell'area e del generale principio di precauzione.

per Italia Nostra - Sezione Sud Salento

Antonio De Giorgi

Marcello Secli

